



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Legge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito dell'approvazione dell'Istanza d'Arengo perché la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza riguardanti donne vittime di violenza sessuale (Istanza n.8 del 3 aprile 2016)

Estratto del processo verbale della seduta dell'11 gennaio 2023
della Commissione Consiliare Permanente IV

RIFERISCE IN MERITO IL SEGRETARIO DI STATO PER LA SANITA'
ROBERTO CIAVATTA

"In ottemperanza all'articolo 7 della Legge n.72/1995, riferisco alla commissione in merito ai provvedimenti adottati in seguito all'approvazione delle seguenti Istanze d'arengo che richiedono:

- (Istanza n.7 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza in cui sussistano gravi rischi di salute per la donna;*
- (Istanza n.8 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza riguardanti donne vittime di violenza sessuale;*
- (Istanza n.10 del 3 aprile 2016) che la pratica dell'aborto sia depenalizzata e resa legale con riferimento ai casi di gravidanza in cui sussistano rischi di patologie gravi o malformazioni per il feto.*

Al tempo della presentazione delle Istanze d'Arengo in oggetto, l'articolo 153 del Codice Penale prevedeva la prigionia per chiunque si procurasse o concorresse a praticare l'aborto:

"La donna incinta che si procura l'aborto e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

Alla stessa pena soggiace la persona che procura l'aborto alla donna maggiore degli anni ventuno col libero e consapevole consenso di lei.

Si applica la prigionia di terzo grado:

- 1) se il fatto è commesso senza il consenso della donna;*
 - 2) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;*
 - 3) se in conseguenza dell'aborto la donna incinta muore o subisce una lesione grave.*
- Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado, se il colpevole esercita una professione sanitaria."*



COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA

Con la Legge approvata il 7 settembre 2022 n.127 "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza", al comma 1 dell'articolo 4 sono regolamentati i casi di interruzione volontaria di gravidanza consentiti, ovvero:

"1. La donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza:

- a) entro la fine della dodicesima settimana di gestazione, secondo quanto disposto dall'articolo 5;*
- b) dopo la dodicesima settimana di gestazione, se vi sia pericolo per la vita della donna o se vi siano accertate anomalie e malformazioni del feto che comportino grave rischio per la salute fisica o psicologica o psichica della donna, o se la gravidanza sia il risultato di stupro od incesto, secondo quanto disposto dall'articolo 6 (....).".*

Nella stessa Legge n.127/2022, all'articolo 16 è stato modificato l'articolo 153 del Codice Penale precedentemente letto, prevedendo la prigionia per tutti i casi di aborto non previsti dalla stessa legge, che appunto sono stati depenalizzati:

"1. L'articolo 153 del Codice Penale è così sostituito:

"1. La donna incinta che interrompe volontariamente la gravidanza al di fuori dei casi consentiti dalla legge e chiunque vi concorra sono puniti con la prigionia di secondo grado.

2. Si applica nei seguenti casi di interruzione di gravidanza la prigionia di terzo grado:

- a) se il fatto è commesso senza il consenso della donna, al di fuori dei casi consentiti dalla legge;*
- b) se il colpevole fa mestiere di pratiche illecite o agisce per fine di lucro;*
- c) se in conseguenza dell'interruzione di gravidanza, nei casi puniti dal presente articolo, la donna incinta muore o subisce lesione grave.*

3. Si applica la prigionia di terzo grado congiunta all'interdizione di quarto grado se il colpevole, fatti salvi i casi in cui l'interruzione di gravidanza è consentita, esercita una professione sanitaria.

3bis. Chiunque con violenza o minaccia, artifici o raggiri o abusando della sua autorità induce la donna ad interrompere la gravidanza o, al contrario, la obbliga a portarla a termine quando ella vorrebbe interromperla, è punito con la prigionia di terzo grado. Se la donna è minore di anni diciotto o interdetta o inabilitata si applica la prigionia di quarto grado.".

Il successivo articolo 18 della Legge n.127/2022 ha abrogato altresì l'articolo 154 del codice Penale (aborto per motivi d'onore):

"La donna incinta che per motivo d'onore si provoca l'aborto o vi consente è punita con la prigionia di primo grado.

Chiunque concorre nel misfatto per fine di lucro è punito con la prigionia di secondo grado. Se il compartecipe esercita una professione sanitaria si applica altresì la relativa interdizione di quarto grado.".



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE IGIENE E SANITÀ, PREVIDENZA E
SICUREZZA SOCIALE, POLITICHE SOCIALI, SPORT; TERRITORIO, AMBIENTE E
AGRICOLTURA**

In conclusione, per le ragioni elencate, considerando che senza alcun dubbio le richieste contenute nelle Istanze d'Arengo in oggetto, approvate nel lontano 2016, sono state tutte accolte nel testo della Legge 7 settembre 2022 n.127 "Regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza", che dunque vi ha dato piena attuazione, si considera concluso l'iter istituzionale delle Istanze d'Arengo citate."